

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE
GESTIONE E CONTROLLO
AI SENSI
DEL DECRETO LEGISLATIVO
8 GIUGNO 2001, N. 231**

ALLEGATO I

-

**PARTE SPECIALE 6
DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO**

Kurita Italia S.r.l.

Viale Piero e Alberto Pirelli n. 6, 20126 - Milano

Partita IVA e Codice Fiscale 11665020969 - REA n. MI 2617682

INDICE

PARTE SPECIALE 6

DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

- A. I reati previsti dall'articolo 25-*bis*.1 del D. Lgs. n. 231/2001
- B. Le sanzioni previste nel D. Lgs. n. 231/2001 a carico dell'ente per i reati indicati nella Parte Speciale 6 del presente Modello
- C. Le aree a rischio reato e a supporto reato
- D. I Destinatari e le norme di comportamento nelle aree a rischio e a supporto reato
- E. Compiti dell'Organismo di Vigilanza

PARTE SPECIALE 6

Delitti contro l'industria e il commercio

A. I REATI PREVISTI DALL'ART. 25-*bis*.1 D.Lgs. n. 231/2001

L'art. 15, comma 7, lett. b), della Legge 23 luglio 2009, n. 99 ha ampliato il catalogo dei reati presupposto la cui commissione può generare responsabilità amministrativa dell'ente ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

La predetta Legge ha aggiunto al D. Lgs. N. 231/2001 l'art. 25-*bis*.1 rubricato "Delitti contro l'industria e il commercio".

Si riporta, nel seguito, l'art. 25-*bis*.1 del Decreto e le singole fattispecie del codice penale ivi richiamate:

"In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

*b) per i delitti di cui agli articoli 513-*bis* e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.*

Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2."

Art. 513 c.p. rubricato "Turbata libertà dell'industria o del commercio":

"Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da 103 euro a 1.032 euro."

Art. 513-*bis* c.p. rubricato "Illecita concorrenza con minaccia o violenza":

"Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici."

Art. 514 c.p. rubricato "Frodi contro le industrie nazionali":

"Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a 516 euro.

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.”

Art. 515 c.p. rubricato “Frodi contro le industrie nazionali”:

“Chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a 2.065 euro.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a 103 euro.”

Art. 516 c.p. rubricato “Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine”:

“Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 1.032 euro.”

Art. 517 c.p. rubricato “Vendita di prodotti industriali con segni mendaci”:

“Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro.”

Art. 517-ter c.p. rubricato “Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale”:

“Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.”

Art. 517-quater c.p. rubricato “Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari”:

“Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.”

B. LE SANZIONI PREVISTE NEL D. LGS. N. 231/2001 A CARICO DELL'ENTE PER I REATI INDICATI NELLA PARTE SPECIALE 6 DEL PRESENTE MODELLO

Si riporta di seguito un breve specchio riassuntivo delle sanzioni previste all'articolo 25-bis.1 del D. Lgs. n. 231/2001 a carico dell'Ente qualora per effetto della commissione dei reati indicati al precedente paragrafo A da parte dei Soggetti Apicali e/o dei Soggetti Sottoposto derivi allo stesso Ente un interesse o un vantaggio. Il testo normativo prevede le seguenti sanzioni pecuniarie ed interdittive:

Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.), frodi contro le industrie nazionali (art. 515 c.p.), vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (516 c.p.), vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.), fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.) e contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (517- <i>quater</i> c.p.)	Fino a 500 quote	Nessuna
Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513- <i>bis</i>) e frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)	Fino a 800 quote	In caso di condanna per tali delitti, si applicano le seguenti sanzioni interdittive per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni: <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla

		commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi.
--	--	--

C. AREE A RISCHIO E A SUPPORTO REATO

In relazione alla tipologia di rischio di commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale 6, è possibile individuare le seguenti aree di rischio e di supporto reato, fermo restando che trattasi di fattispecie

Aree a rischio reato:

1. Business Unit Director;
2. Personale Amministrativo;
3. Tecnico Marketing.

Aree a supporto reato:

1. Procuratore Speciale

Eventuali integrazioni delle suddette Aree d'attività "a rischio e a supporto reato" potranno essere proposte dall'OdV all'Organo Amministrativo, per il tramite del Procuratore Speciale, per effetto dell'evoluzione dell'attività di impresa e in conseguenza di eventuali modifiche dell'attività svolta dalle singole funzioni aziendali.

D. I DESTINATARI E LE NORME DI COMPORTAMENTO NELLE AREE A RISCHIO E A SUPPORTO REATO

La presente Parte Speciale è inerente alle condotte poste in essere dai Destinatari, la cui definizione in tal sede include gli amministratori, il Procuratore Speciale, il personale amministrativo ed il tecnico Marketing di Kurita Italia o terzi con cui Kurita intrattiene rapporti di natura contrattuale, quali, ad esempio, agenti e rappresentanti operanti nelle Aree a rischio e a supporto reato.

I Destinatari sono consapevoli che ogni condotta che possa astrattamente configurare gli estremi dei reati di cui alla presente Parte Speciale, è fermamente respinta con ogni mezzo dalla Società, la quale, come viene riportato all'interno del Codice di Condotta, svolge la sua attività (i) non compiendo azioni che violano le leggi antitrust, (ii) verificando leggi, normative e regolamenti ad esse correlati e (iii) garantendo che, ove venisse scoperta l'esistenza di condizioni contrattuali limitanti o idonee a limitare l'equa concorrenza, la medesima Società provvederà immediatamente a contattare l'ufficio affari legali al fine di adottare le conseguenti misure appropriate.

A tal proposito è opportuno segnalare che Kurita Italia ha introdotto nel novero delle *policies* interne il Regolamento “Compliance Policy with Antitrust Laws” specificamente dedicato ad identificare le pratiche vietate in materia di libera concorrenza, i soggetti chiamati a svolgere funzioni operative per evitare eventuali violazioni di legge, nonché gli adempimenti da porre in essere affinché Kurita Italia sia costantemente monitorata nell’ambito delle suddette Aree a rischio reato.

E. COMPITI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA

È compito dell’OdV:

1. valutare l’efficacia delle procedure e l’osservanza delle prescrizioni del Modello in materia di libera concorrenza ed utilizzo di marchi, brevetti o diritti di proprietà industriale;
2. monitorare l’efficacia ed il rispetto delle procedure interne per la prevenzione dei reati descritti;
3. esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti da dirigenti e/o dipendenti ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.